

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 20 del 4/04/2007

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

IL COMMISSARIO

VISTO il D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTO il DPCM 26 settembre 2006 di nomina del Commissario governativo dell’UNIRE nonché il D.P.C.M. 23 marzo 2007 di proroga dell’incarico stesso;

VISTO l’art. 97 della Costituzione;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 7, commi 6 e 6-bis e l’art. 53, comma 14, dello stesso;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) e, in particolare, i commi 111 e 116 del suo articolo unico;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, i commi 9, 56, 57, 173 e 187 del suo articolo unico;

VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTE le circolari del Dipartimento per la funzione pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del 15 marzo 2005, del 6 maggio 2006 n. 3 e del 21 dicembre 2006, n. 5,

DELIBERA

di adottare il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’amministrazione nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, disponendone la pubblicazione anche nel sito Internet dell’Unire.

La presente deliberazione è trasmessa al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per opportuna conoscenza.

IL COMMISSARIO
Guido Melzi d’Eril

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Art. 1

(*Oggetto, finalità, ambito applicativo*)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'UNIRE, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni all'amministrazione di comprovata competenza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del d.lgs n. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall'art. 32 del d.l 4 luglio 2006, n. 223, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 2

(*Presupposti per il conferimento di incarichi professionali*)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

(Selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, che, con l'eccezione delle ipotesi contemplate nei successivi commi 2 e 3, sono pubblicizzate con specifici avvisi secondo le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) la tipologia del rapporto tra quelle indicate al precedente art. 1, comma 3;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto.

2. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad euro 20.000,00 e sia inherente a settori di attività contemplati negli elenchi di esperti formati ai sensi del successivo art. 6, l'Ente invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti negli elenchi stessi, operando, in via di principio, secondo criteri che garantiscano la rotazione, nel rispetto dell'ordine di iscrizione nell'elenco, e la concorrenza tra gli iscritti, fermi restando eventuali correttivi per il caso in cui dovesse prevalere, nell'interesse esclusivo dell'Ente e motivatamente, il ricorso a prestazioni specialistiche basate su particolari requisiti.

3. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 163/2006).

Art. 4

(Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri, come applicabili al caso di specie:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico, come risultanti dai *curricula* presentati;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) ottimizzazione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Ente può definire ulteriori criteri di selezione e prevedere, ai fini della migliore valutazione dei candidati, anche lo svolgimento di colloqui individuali.

Art. 5

(Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrono le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per gli incarichi di natura strettamente fiduciaria il cui conferimento sia riservato all'organo di indirizzo politico o al Segretario generale;
- d) per incarichi riconducibili nell'ambito delle collaborazioni occasionali di cui all'art. 61, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto attività formative, allorché sia richiesto uno specifico profilo particolarmente qualificato, ovvero attività tecniche inerenti alle corse e agli impianti ippici non comprese nella programmazione ordinaria delle attività medesime;
- e) per la proroga o il rinnovo di incarichi aventi ad oggetto la medesima attività prevista nel contratto originario, allorché la proroga o il rinnovo siano essenziali al completamento delle attività medesime e/o al raggiungimento dei risultati per i quali l'incarico è stato conferito.

Art. 6

(Elenchi di esperti)

1. L'Ente istituisce uno o più elenchi aperti di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da esso stabiliti, articolati per tipologie di settori di attività, individuate con determinazione del Segretario generale e pubblicizzate nel sito Internet dell'Unire.

2. L'Ente ricorre agli elenchi per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

3. L'iscrizione negli elenchi è promossa con apposito avviso, pubblicizzato secondo le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, il quale deve riportare:

- a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'elenco;
- b) certificato di iscrizione all'Albo professionale, ove richiesto per le attività da svolgere;
- c) curriculum professionale contenente l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con particolare riferimento al triennio precedente;
- d) l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

4. E' ammessa l'iscrizione fino a tre categorie di attività.

5. Gli elenchi sono tenuti ed aggiornati a cura del Servizio affari generali. Le domande e la regolarità della documentazione allegata vengono esaminate entro il mese successivo a quello del loro ricevimento da una Commissione di verifica composta da tre componenti, scelti tra il personale dipendente dell'Unire, nominati dal Segretario generale. Gli elenchi sono approvati dal Dirigente del Servizio affari generali con proprio provvedimento.

6. Gli iscritti all'elenco possono presentare in ogni tempo aggiornamenti del loro curriculum e/o della loro documentazione.

7. Le domande incomplete di documentazione possono essere sanate entro i trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di integrazione.

8. L'Ente, se necessario previa instaurazione del contraddittorio, può respingere la domanda di iscrizione all'elenco per la mancanza o l'incompletezza dei requisiti richiesti, ovvero per l'esistenza di gravi motivi che ostino all'instaurazione di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione.

9. Alle richieste di iscrizione validamente presentate viene attribuita nell'elenco una numerazione progressiva su base cronologica.

10. Sono invitati alle procedure comparative gli esperti inseriti negli elenchi nell'ultimo aggiornamento disponibile al momento dell'indizione delle procedure stesse.

Art. 7

Cancellazione dagli elenchi

1. L'Ente dispone la cancellazione dagli elenchi di cui al precedente art. 6 degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano abbandonato l'incarico loro conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano fornito prodotti non validati dall'Ente, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione;
- d) abbiano richiesto la cancellazione dagli elenchi;
- e) siano in contenzioso con l'Amministrazione.

2. La cancellazione dagli elenchi viene comunicata all'interessato con lettera raccomandata. Coloro che sono stati cancellati dagli elenchi ai sensi del precedente comma possono richiedere una nuova iscrizione trascorsi tre anni dalla data di cancellazione.

Art. 8

(Conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro)

1. L'amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore superiore ai 100.000,00 euro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del d.lgs n. 163/2006 secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dai precedenti articoli 3, 4 e 6.

2. L'affidamento in via diretta degli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro può essere disposto dall'amministrazione solo in casi di particolare urgenza.

Art. 9

(Modalità di affidamento degli incarichi)

1. Il procedimento per l'affidamento di un incarico è promosso, attraverso richiesta motivata, dal dirigente del settore di riferimento che, in relazione alle disponibilità definite attraverso i relativi atti di programmazione, in presenza della necessità di affidamento di incarico a soggetto esterno, indica i requisiti professionali specifici, l'oggetto della prestazione, la tipologia dell'incarico e la presumibile durata dello stesso.

2. Il Segretario generale indice le procedure di selezione secondo quanto previsto dal presente regolamento ed individua la Commissione preposta alla valutazione dei candidati.

3. La Commissione di cui al comma precedente è presieduta dal dirigente proponente il conferimento dell'incarico e composta da due ulteriori componenti, scelti anche, laddove la specificità del caso lo richieda, tra esperti esterni.

4. L'incarico è attribuito con provvedimento del Segretario generale.

5. Gli incarichi di cui all'art. 5, lett. a), b), d), ed e), del presente regolamento sono conferiti con provvedimento del Segretario generale su proposta del dirigente di riferimento. Per gli incarichi di cui alla lettera c) dello stesso art. 5 provvede direttamente il soggetto competente alla nomina.

Art. 10

Incompatibilità

1. Non possono essere attribuiti incarichi e consulenze ai dipendenti dell'Unire in servizio, né a coloro i quali si trovino in una situazione, anche solo virtuale, di incompatibilità.

2. A tal fine il proponente l'incarico, i componenti la Commissione di valutazione e l'incaricato sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione.
3. E' comunque fatta salva ogni altra disposizione prevista in materia dall'ordinamento.

Art. 11

Contenuto del contratto

1. All'incaricato non è consentito intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato dall'Unire.

2. Il contratto deve contenere:

- a) le generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione;
- c) le modalità di esecuzione e di adempimento;
- d) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- e) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, l'ammontare del corrispettivo della prestazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- f) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- g) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte del contraente;
- h) la determinazione delle eventuali penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
- i) le eventuali garanzie da prestarsi da parte del contraente;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente a risolvere le controversie, o il deferimento a giudizio arbitrale;
- l) le necessarie informazioni circa il trattamento dei dati personali;
- m) la dichiarazione dell'incaricato circa l'assenza di incompatibilità ai sensi del precedente comma 1 e dell'art. 9, comma 2;
- n) l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ove necessario ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12

Durata degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti per la durata indicata negli atti di indizione della procedura selettiva.

2. L'incarico può essere prorogato in via eccezionale per il tempo strettamente necessario al completamento dell'attività oggetto dell'incarico stesso o al raggiungimento dei risultati previsti e comunque, per non più di due volte e per una durata complessivamente non superiore al quella del primo conferimento
3. In caso di collaborazione occasionale, la stessa non potrà avere durata superiore a trenta giorni.

Art. 13

Modalità di svolgimento degli incarichi

1. Per lo svolgimento della prestazione può essere conferita all'incaricato la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi-dati e risorse hardware e software dell'Ente.
2. Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato si avvalga di uno o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli e senza che ciò comporti ulteriore spesa oltre a quanto concordato contrattualmente o qualunque responsabilità per l'Ente.
3. L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
4. Qualora l'incaricato non proceda all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, il Segretario generale può, sentito il responsabile che ha proposto l'incarico, revocare l'incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R.
5. All'incaricato è concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le sue giustificazioni.

6. È comunque dovuto il compenso inherente all'opera effettivamente prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca su certificazione del responsabile proponente, fatta salva l'applicazione delle eventuali penalità previste dal contratto per le inadempienze.

Art.14

Corrispettivi

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri e degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro. Per le prestazioni relative ad attività

professionali dotate di tariffario specifico il compenso sarà determinato con riferimento a tali tariffari.

2. Il corrispettivo è liquidato con acconti mensili, salvo diverso accordo tra le parti.

Art.15

Registro degli incarichi

1. Presso il Servizio affari generali è tenuto un registro degli incarichi conferiti, nel quale devono essere annotati i corrispondenti oneri finanziari nonché l'oggetto di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Art. 16

Pubblicità

1. Le forme di pubblicità previste dal presente regolamento si intendono adempiute mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Unire.

2. Resta salva la possibilità per l'Ente, laddove ne ravvisi l'opportunità in relazione al caso di specie, del ricorso anche ad altre forme di pubblicità.

3. Con le stesse modalità stabilite al comma 1, l'Ente rende noti, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 2, legge n. 248 del 2006, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Art. 17

Norma finale

1. Il presente regolamento non si applica ai contratti di acquisizione di diritti d'opera e agli incarichi il cui conferimento sia disciplinato da norme speciali.

2. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa, professionale ed occasionale.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito Internet dell'Unire.